

Bellinzona  
12 giugno 2018

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso 27 gennaio 2017 dei signori

**A. e B.;**

contro

**la decisione 10 gennaio 2017 della Commissione di disciplina notarile;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 9 marzo 2017 della Commissione di disciplina notarile, nonché della replica 6 maggio 2017 dei signori A. e B.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto e in diritto che, in data 31 gennaio 2016 i signori A. e B., hanno richiesto – in base alla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) – alla Commissione di disciplina notarile l'accesso ad alcuni atti, segnatamente: copia della decisione resa dalla medesima Commissione nei confronti di un notaio di cui all'incarto n. 20.2016.2, nonché copia dei rapporti degli ispettori notarili degli incarti nri. 20.2016.2 e 20.2016.1;

che con decisione 10 gennaio 2017 la Commissione di disciplina notarile ha negato l'accesso alla documentazione richiesta. L'autorità ha sostanzialmente ritenuto che la LIT non fosse applicabile poiché la sua attività in questo ambito è di natura giurisdizionale e non semplicemente amministrativa o di vigilanza (art. 2 cpv. 1 lett. c) LIT). Inoltre l'accesso sarebbe escluso poiché l'art. 95 cpv. 2 Legge sul notariato (LN) prevede condizioni divergenti da quelle stabilite dalla LIT, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 litt. b) LIT;

che, avverso la predetta decisione, insorgono, con il ricorso citato in ingresso, i signori A. e B. Essi rilevano come la decisione 10 gennaio 2017 debba essere ritenuta irrita siccome "*non esplicita una posizione definita rispetto alla seduta di mediazione, non ottemperando art. 19 cpv. 1 LIT*". In sostanza i ricorrenti rilevano come il Presidente della Commissione di disciplina notarile abbia violato il loro diritto rendendo una decisione ex art. 19 LIT senza prima formalmente emanare una presa di posizione che potesse essere oggetto di una mediazione ai sensi dell'art. 18 LIT;

che con risposta 9 marzo 2017 la Commissione di disciplina notarile si riconferma nella propria decisione impugnata;

che con replica 6 maggio 2017 i ricorrenti, oltre a sollevare questioni inerenti il procedimento notarile, postulano – sebbene in modo non espresso – la ricusa del Presidente della scrivente Commissione, poiché già intervenuto in una controversia civile che li riguarda come Pretore;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere dei signori A. e B., destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre dirimere la questione relativa alla richiesta di ricusa del Presidente formulata dai ricorrenti con la loro replica;

che giusta l'art. 52 cpv. 1 LPAm, la parte che intende chiedere la ricsuzione di una persona deve presentare all'autorit  competente un'istanza motivata non appena viene a conoscenza del motivo di ricsuzione;

che la norma non pone alcun termine preciso entro il quale una simile domanda deve essere presentata, ma si limita a riprendere e concretizzare il principio secondo il quale il comportamento di una parte nel procedimento amministrativo dev'essere sempre rispettoso del principio generale della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cst.; STA 90.2006.16 del 2 marzo 2007 consid. 3. 1.), per cui essa, una volta a conoscenza di un motivo di ricsua,   tenuta a sollevarlo senza indugio; in caso contrario la parte perde - in linea di principio - il diritto di prevalersene (DTF 132 II 485 consid. 4.3.; Benoit Bovay, Proc dure administrative, 2a ed., Berna 2015, pag. 159; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz  ber die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 5 ad art. 9; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von Entscheidtr gern der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, Tesi, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 207 segg.);

che, nel caso di specie si deve considerare che i qui ricorrenti non si sono attenuti al dovere di diligenza imposto dall'art. 52 cpv. 1 LPAm. Una volta ricevuta la decisione qui impugnata, essi si sono rivolti mediante ricorso alla scrivente Commissione, seguendo le vie di diritto previste dalla LIT e senza sollevare alcunch  in merito all'esistenza di presunti motivi di ricsua in capo al Presidente. Soltanto con il loro allegato di replica essi hanno sollevato questa obiezione. Bench , come detto, la legge non stabilisca alcun termine preciso entro il quale formulare una domanda di ricsua, si deve ammettere che il lasso di tempo impiegato nella circostanza concreta dagli interessati per far valere la pretesa prevenzione del Presidente dell'autorit  ricorsuale adita appare eccessivo (cfr, STA.2017.455 consid. 1.2 del 27 dicembre 2017);

che le regole della buona fede imponevano loro infatti di manifestare il proprio dissenso contestualmente all'inoltro del

proprio gravame alla Commissione, senza attendere il momento della replica;

che tralasciando di fare ciò, i signori A. e B. hanno dato l'impressione, per atti concludenti, di non avere nulla da eccepire riguardo all'imparzialità del Presidente alla discussione in seno alla Commissione per l'evasione della loro impugnativa;

che in simili circostanze, la ricusa in esame si rivela manifestamente tardiva e come tale deve essere dichiarata inammissibile;

che i ricorrenti, in sostanza, rilevano come il Presidente della Commissione di disciplina notarile abbia violato il diritto rendendo una decisione ex art. 19 LIT senza formalmente emanare una presa di posizione che potesse essere oggetto di una mediazione ai sensi dell'art. 18 LIT;

che, occorre ricordare come ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona abbia il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che, l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. (art. 15 cpv. 1 LIT) e se nega l'accesso (oppure lo limita, differisce o condiziona), la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate (art. 15 cpv. 3 LIT);

che contro la presa di posizione dell'autorità, la LIT ha istituito una doppia via di risoluzione dei conflitti. La prima è quella di una mediazione facoltativa, la seconda è quella di una classica procedura di decisione formale. Questi istituti sono alternativi ma la mediazione, se chiesta da una delle parti, ha la priorità e deve essere quindi in primo luogo tentata;

che, nella fattispecie concreta, la Commissione di disciplina notarile nella sua decisione 10 gennaio 2017 ha segnalato la possibilità di inoltrare ricorso presso la scrivente istanza senza citare la possibilità di richiedere la mediazione;

che tale evenienza non può inficiare la validità della pronuncia qui in esame. Infatti i ricorrenti – atteso come dal tenore del loro ricorso risulta che erano consapevoli di poter richiedere una mediazione ex art. 18 LIT – non hanno fatto uso di tale possibilità, impugnando direttamente la decisione dinanzi a quest'autorità;

che in ogni caso la mancata segnalazione della mediazione non implica automaticamente l'annullamento della decisione impugnata. Da una parte, infatti, la giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso – com'è il caso della scrivente Commissione – disponga dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii), d'altra parte, costituirebbe un formalismo eccessivo rinviare gli atti all'autorità di prime cure per una nuova decisione munita dell'avvertenza di poter richiedere la mediazione prevista dalla LIT;

che, visto quanto precede, atteso come i ricorrenti abbiano potuto esporre le loro contestazioni sul merito del gravame con l'allegato di replica, questa Commissione può chinarsi sul merito della vertenza e appurare se il diniego all'accesso atti sia fondato o meno;

che, nel merito della vertenza, si osserva come con l'introduzione della LIT si sia voluto disciplinare l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali (art. 1 cpv. 1 LIT) perseguendo lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 2 LIT). Con la sua introduzione si è quindi disciplinato sia l'informazione attiva - ovvero l'obbligo dell'autorità di informare l'opinione pubblica - sia quella passiva;

che la LIT si applica *per principio* alle autorità giudiziarie penali, civili e amministrative previste dall'art. 1 LOG. Il Messaggio del Consiglio di Stato ne elenca alcune ma non in modo esaustivo (cfr. Messaggio CdS n. 6296, pag. 11, nota n. 37). Queste autorità debbono tuttavia salvaguardare gli interessi delle parti e la riservatezza delle procedure e la legge è pertanto applicabile

nei loro confronti senza riserve soltanto quando assolvono attività amministrative o mansioni di vigilanza (art. 2 cpv. 1 lett. c LIT). Sono invece sottratti alla LIT i dati concernenti l'attività giurisdizionale, in particolare gli atti della procedura e le sentenze (Messaggio CdS n. 6296, pag. 11);

che la Commissione di disciplina esercita il potere disciplinare sui notai (art. 19 cpv. 1 LN). La stessa è competente, tra le altre cose, a giudicare tutte le violazioni alla legge, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto; reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico; decidere i reclami circa le parcelle notarili, conformemente alla legge sulla tariffa notarile;

che pertanto quando la Commissione di disciplina notarile opera come autorità decidente su procedure disciplinari avverso i notai deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria che può prevalersi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LIT escludendo quindi l'accesso agli atti procedurali e alle proprie sentenze;

che, pertanto, nella fattispecie concreta, a giusta ragione la Commissione di disciplina notarile ha ritenuto che la domanda di accesso alla copia della decisione resa dalla medesima Commissione nei confronti di un notaio di cui all'incarto n. 20.2016.2, nonché copia dei rapporti degli ispettori notarili degli incarti nri. 20.2016.2 e 20.2016.1 non potesse essere accolta siccome tali atti non costituiscono documenti elaborati nel quadro di un'attività amministrativa o di vigilanza, bensì si tratta di dati concernenti l'attività giurisdizionale;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi  
richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia**

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è respinto.  
Di conseguenza, la decisione 10 gennaio 2017 della Commissione di disciplina notarile, è confermata.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
  - ;
  - .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT, Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo